

**sicurezza lavoro s.r.l.**  
Corso G. Siccardi, 15 – 10122 Torino  
Tel. 011 5778701 - Fax 011 5778777  
E-mail: [info@sicurezzaalavoro.com](mailto:info@sicurezzaalavoro.com)  
[www.sicurezzaalavoro.com](http://www.sicurezzaalavoro.com)



Torino, 18 Marzo 2013

CIRCOLARE n° 01/13- GC/MCO

## ABILITAZIONE DEGLI UTILIZZATORI DI ATTREZZATURE PARTICOLARI

E' entrata in vigore in data 12 Marzo 2013 la normativa concernente l'individuazione di quelle particolari attrezzature di lavoro per le quali – a causa della loro pericolosità - è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Sono state anche normate le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. I lavoratori che all'entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature specifiche devono effettuare i corsi entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, cioè entro il 12 marzo 2015.

Ricordiamo che le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta dalla normativa la specifica abilitazione sono: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli semoventi a braccio telescopico, **carrelli industriali semoventi (muletti)**, carrelli sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi, trattori agricoli o forestali, escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzi.

La struttura dei corsi, così come prevista dalla normativa comprende:

- un modulo giuridico – normativo;
- un modulo tecnico;
- un modulo pratico;
- la valutazione finale dell'apprendimento.


Normalmente questi corsi vengono erogati dal fornitore stesso delle attrezzature.

### **FORMAZIONE PREGRESSA.**

La formazione già erogata potrà essere riconosciuta quale credito formativo pregresso qualora si possa documentalmente attestare che il lavoratore abbia frequentato in via alternativa:

- a) corsi composti di modulo teorico e pratico e con verifica di apprendimento di durata non inferiore a quella ora prevista dalla normativa;
- b) corsi composti di modulo teorico e pratico e con verifica di apprendimento di durata inferiore a quella ora prevista, se integrati entro il 12 marzo 2015 dall'aggiornamento;
- c) corsi senza verifica di apprendimento, di qualsiasi durata, se integrati entro il 12 marzo 2015 dall'aggiornamento e da verifica di apprendimento.

Inoltre l'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dal rilascio dell'attestato previa verifica di un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.



***sicurezza lavoro s.r.l.***

Si ricorda che la formazione per il conseguimento delle abilitazioni “non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.. La partecipazione ai corsi deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

**Distinti saluti.**  
**SICUREZZA LAVORO S.R.L.**

**Ing. Gerardo Carrillo**